



06333 23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1442/2022
ANDREA GENTILI		CC - 21/10/2022
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 21762/2022
UBALDA MACRI'		
MARIA BEATRICE MAGRO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO  
nei confronti di:

(omissis)

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;  
letta la requisitoria scritta del PG DR. PIETRO MOLINO il quale conclude per  
l'inammissibilità del ricorso

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
osservare la riservatezza e  
gli obblighi di confidenzialità  
a norma dell'art. 62  
d.lgs. 192/03 in merito.  
 Copia a carico  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL PUNTO DI VISTA DEL TRIBUNALE

Luana Molino



di esame in incidente probatorio della persona offesa, escludendone la condizione di vulnerabilità, si osserva che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha sciolto la questione escludendone l'abnormità.

Si è infatti affermato che, per il principio di tassatività del mezzi di impugnazione, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di incidente probatorio sia inoppugnabile e non possa essere considerata abnorme, costituendo l'estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice che non determina una stasi del procedimento, nè si pone fuori dal sistema processuale. Infatti l'ordinamento processuale affida al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio relativa all'assunzione della testimonianza di persona offesa minorenni vittima formulata ai sensi dell'art. 392, comma 1 bis cod.proc.pen., senza prevedere alcun automatismo (Sez.3, n. 440056 del 14/05/2021, Rv.282338; Sez.3, n. 37605 del 12/05/2021, Rv. 282274), in quanto la relativa decisione implica un delicato bilanciamento degli interessi contrapposti, anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale (Sez.6, n. 46109 del 28/10/2021, Rv. 282354; Sez.3, n. 29594 del 28/05/2021, Rv. 281718).

D'altronde, la decisione adottata dal G.i.p. non determina alcuna stasi processuale, ben potendo il pubblico ministero procedere oltre nelle indagini e assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

1.2. Dunque, nel caso in disamina, con motivazione esente da vizi e illogicità, il giudice ~~di~~ ha rigettato l'istanza di assunzione della testimonianza della minore, ritenendo che non sussistano ragioni di urgenza per l'assunzione della prova e che non vi sia rischio di deperimento del ricordo né di esigenze di tutela della libertà del minore, in ragione delle particolari condizioni del minore, delle sue capacità cognitive di conservare il ricordo, dell'assenza di fattori che possano rendere la testimonianza meno genuina o meno utile al fine dell'accertamento processuale. Ne deriva che il provvedimento oggetto del ricorso, non essendo abnorme, è inoppugnabile, in omaggio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma 1, cod.proc.pen.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

**PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso all'udienza del 21 ottobre 2022

Il Consigliere estensore


Il Presidente





Maria Beatrice Magro



Giovanni Liberati



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati  
identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge



IL FUNZIONARIO CADEZZARIO  
*Luana Meriani*